



CITTA' DI VITTORIA

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

Copia di Deliberazione della Commissione Straordinaria

CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE (ART.48 D.Lgs n.267/2000)

Deliberazione N. 259

Seduta del 19.09.2019

OGGETTO: Attività per il consolidamento dei bilanci di gruppo. Allegato 4/4 al D. Lgs n.118/2011. Ridefinizione del gruppo amministrazione pubblica GAP e delimitazione del perimetro di consolidamento.

L'anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di settembre alle ore 12,30, nella Sede Municipale si riunisce la Commissione Straordinaria, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica – 02 agosto 2018 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 206 del 05.09.2018 e s.m.i, così composta:

COMMISSIONE STRAORDINARIA	PRESENTI	ASSENTI
Dott. Filippo Dispenza	X	
Dott. Giovanna Termini		X
Dott. Gaetano D'Erba	X	

con l'assistenza del Segretario Generale, Dott. Valentino PEPE.

La Commissione dichiara aperta la seduta e provvede a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Parere Regolarità Tecnica

VISTA la presente proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità tecnica.

Si attesta/non si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 17.09.2019

Il Dirigente
f.to dott. Basile

Parere Regolarità Contabile

VISTA la proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE favorevole in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €. _____ è imputata al _____

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria DAI DOCUMENTI DI BILANCIO PERVENUTI AGLI ATTI DELLA DIREZIONE PFB

Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretta sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Vittoria, 17.09.2019

Il Dirigente
f.to dott. Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

Direzione Politiche Finanziarie ed Economiche

Richiamati:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

- l'art. 151, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo il quale entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

- l'art. 147-quater del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che prevede che i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate siano rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica e predisposti secondo le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 233-bis del D. Lgs n. 267/2000 il quale prevede per gli enti locali la predisposizione del bilancio consolidato secondo le modalità previste dal D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;

Visto l'art. 11-bis del D. Lgs. n. 118/2011 il quale stabilisce che gli enti locali redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4;

Visto l'allegato 4/4 al D. Lgs n. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato" il quale stabilisce modalità, criteri e procedure per la redazione del bilancio consolidato previsto dall'art. del D.L. n. 267/2000 e dagli artt. del D. Lgs n. 118/2001;

Considerato che la procedura per la redazione del bilancio consolidato prevede preliminarmente la definizione dell'elenco "Gruppo amministrazione pubblica- Gap" e la conseguente redazione dell'ulteriore elenco con il quale si procede alla delimitazione del perimetro di consolidamento che sarà oggetto della successiva redazione del bilancio consolidato;

Vista la deliberazione di G.C n. 397 del 22.09.2016, con la quale venivano identificati i componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica" e l'area di consolidamento per la predisposizione del Bilancio Consolidato 2016;

Vista la deliberazione di G.C n. 438 del 2.10.2016, con la quale venivano identificati i componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica" e l'area di consolidamento per la predisposizione del Bilancio Consolidato 2016;

Vista la delibera di C.C n. 183 del 3.10.2018 di approvazione del Bilancio Consolidato del Comune di Vittoria per l'anno 2016;

Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 33 del 18.10.2018 con la quale è stata approvata la ridefinizione del GAP e il perimetro di consolidamento per l'anno 2017;

Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 9 del 4.10.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio Consolidato dell'Ente per l'anno 2017;

Considerato:

- che il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze Il agosto 2017 ha aggiornato il "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato" allegato al D.Lgs. 118/2011, innovando in parte i criteri per la definizione del "Gruppo amministrazione pubblica" e che pertanto è necessario provvedere ad effettuare i necessari aggiornamenti e le conseguenti comunicazioni agli enti interessati, come previsto principio contabile stesso;

- che il citato D.Lgs. 118/2011 contiene, agli allegati 4/4 e II, rispettivamente il nuovo principio contabile per il Bilancio consolidato ed il nuovo schema di Bilancio consolidato, da applicarsi a decorrere dall'esercizio 2017;

- che, in particolare, alla luce di unanimi orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, si ritiene necessario definire puntualmente il concetto di "strumentalità" e di "partecipazione", al fine di determinare la corretta composizione del Gruppo Amministrazione Pubblica con particolare riguardo alla definizione di "ente strumentale controllato" ed "ente strumentale partecipato" di cui all'art. 1 l-ter di cui al citato D.Lgs. 118/2011;

- che la «strumentalità» cui fa richiamo l'art. 1 l-ter (nozione positivamente ricavabile, in precedenza, dall'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, e ora dall'art. 4, comma 2°, lett. d), D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175), «sussiste quando l'attività che le società sono chiamate a svolgere sia rivolta agli stessi enti promotori o comunque azionisti della società per svolgere le funzioni di supporto di tali amministrazioni pubbliche, secondo l'ordinamento amministrativo e per il perseguimento dei loro fini istituzionali» (cfr. Cons. Stato, 22 gennaio 2015, n. 257), ovvero nel caso in cui le società partecipate «svolgono servizi [...] rivolti agli stessi enti partecipanti» (così la Corte dei Conti, delib. n. 27/SEZAUT/2016/FRG);

- che, sebbene la nozione appena delineata sia stata dettata con precipuo riferimento alle società partecipate, una lettura sistematica e coerente con il quadro normativo d'insieme degli artt. 11-bis e 11-ter, D.Lgs. n. 118 del 2011, porta ad escludere dal «Gruppo amministrazione pubblica» tutte le aziende e gli enti che non svolgono attività che possano definirsi «strumentali» nei termini di cui sopra;

– che ai sensi del "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato" la definizione del Gruppo

amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di controllo di "diritto", di "fatto" e "contrattuale", anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione diretta o indiretta al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione;

Considerate le modifiche apportate del DM MEF del 29 agosto 2018 emanato di concerto con il Ministero dell'interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri su proposta della commissione Arconet riunitasi lo scorso 11 luglio 2018 avente per oggetto la modifica dei Principi contabili e del Piano dei Conti integrato allagati al D.Lgs 118/2011. In particolare l'art 4 del DM integra il principio contabile Allegato 4/4, del D.Lgs 118.2011 inerente al bilancio consolidato di cui all' Appendice tecnica recante esempi di consolidamento secondo il metodo integrale e quello proporzionale;

Preso atto delle seguenti indicazioni contenute nel citato "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato" allegato al D.Lgs. 118/2011:

- il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati (relazione sulla gestione comprensiva della nota integrativa e relazione del Collegio dei Revisori dei Conti). E' riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio ed è predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce. E' approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento;
- l'ente predispone due distinti elenchi:

1. Elenco degli enti componenti il "Gruppo amministrazione pubblica";

2. Elenco degli enti componenti il "Gruppo amministrazione pubblica" oggetto di consolidamento, ovvero inclusi nel bilancio consolidato; nel primo elenco (Enti componenti il gruppo) devono essere inclusi:

1) **gli organismi strumentali** dell'amministrazione pubblica capogruppo in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;

2) **gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo**, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

2.1) **gli enti strumentali controllati** dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 1 l-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2) gli enti strumentali **partecipati** di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'art. 1 l-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3) **le società**, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal Codice civile libro V, titolo V, capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1) le società **controllate** dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2) le società **partecipate** dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Dato atto che con deliberazione della Commissione n.2/2019 e relativi allegati l'Ente ha provveduto alla definizione e approvazione del Piano di revisione ordinaria delle società partecipate ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 175/2016 e ss.mm.ii e alle relative schede di rilevazione delle percentuali di partecipazione/controllo e delle azioni amministrative da intraprendere;

Dato Atto che con la deliberazione della Giunta Municipale nr. 34 del 24/01/2018 è stata espressa valutazione positiva in merito al "Regolamento del controllo analogo delle Società partecipate" da sottoporre alla successiva approvazione dell'Organo comunale competente alla sua adozione definitiva;

Dato atto ,altresì, che con deliberazione della Giunta Municipale nr. 35 del 24/01/2018 è stato approvato il "Piano di controllo delle società partecipate del Comune di Vittoria- anno 2018";

Richiamate le Note Integrative allegati D, al Rendiconto della Gestione anno 2018, prot. n. 191 PFB/2019 ed al Bilancio 2019-2021 n.187/2019, i cui contenuti inerenti le verifiche amministrative e procedurali avviate e gli interventi amministrativi sugli organismi partecipati e sulle aziende speciali in liquidazione, si riportano *per relationem*;

Visto il quadro attuale delle partecipazioni del comune di Vittoria e le azioni intraprese;

ELENCO PARTECIPAZIONI QUADRO SINTETICO

Denominazione	Quota posseduta	Azione Proposta	Stato attuale
ATO RAGUSA AMBIENTE SPA in liquidazione	18,2	Mantenimento Rapporto non riconciliato	In Liquidazione
S.R.R. Società Consortile	17,8	Mantenimento	Attiva
Consorzio Infomercati	3,14	Recesso	In liquidazione
AMIU Azienda SPECIALE in liquidazione	100	Piano generale di Liquidazione in approvazione	In liquidazione
A.M.F.M AZ. SPECIALE EMAIA in liquidazione - delibera c.c 175/2017	100	Piano generale di Liquidazione approvato	In liquidazione
VITTORIA MERCATI SRL	100	Mantenimento con razionalizzazione	Attiva
SOGEVI SRL	16,69	Recesso	Assemblea straordinaria per messa in liquidazione - ottobre 2019
CONSORZIO RIPOPOLAMENTO ITTICO GOLFO DI GELA Commissariato	16	Recesso	Commissariato In liquidazione
SOSVI SRL	1	Recesso	Attiva
ATI – Assemblea Territoriale idrica	19,49	Mantenimento	Attiva
ATO idrico	17,25	Mantenimento	In liquidazione

Dato atto che, ai fini della predisposizione del secondo elenco che costituisce il perimetro di consolidamento per la successiva predisposizione del bilancio consolidato, l'allegato 4/4 del D.Lgs n. 118/2011 prevede che possono non essere inseriti nel suddetto elenco gli enti individuati nel GAP nei casi di:

a) **Irrilevanza**, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- **totale dell'attivo;**

- **patrimonio netto;**

- **totale dei ricavi caratteristici.**

Considerato che al fine di stabilire il perimetro di consolidamento si possono non inserire nell'elenco gli enti e le società del gruppo compresi nel GAP **nei casi di irrilevanza** ricordando in particolare che:

1. a decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione;
2. salvo il caso dell'affidamento diretto, sono da considerare, in ogni caso, irrilevanti, e quindi non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione in Enti/società inferiori all'1% del capitale degli stessi;
3. con riferimento all'esercizio 2018 e successivi per gli enti locali la partecipazione è considerata irrilevante quando il bilancio di un componente del gruppo presenta, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo: totale dell'attivo, patrimonio netto, totale dei ricavi caratteristici;
4. con riferimento all'esercizio 2018 e successivi ai fini dell'esclusione per irrilevanza, nei casi appena descritti di incidenza inferiore al 3% la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla

posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tale sommatoria presenta un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento;

B) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione. Entrambi gli elenchi sono aggiornati alla fine dell'esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione. La versione definitiva dei due elenchi è inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato. Come indicato nel paragrafo 3.2 l'elenco di cui al punto 2) è trasmesso a ciascuno degli enti compresi nel bilancio di consolidato al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e predisporre le informazioni richieste al punto 2) del citato paragrafo 3.2. Nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente che l'ente non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente. Di tale dichiarazione è data evidenza distinta rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti.

Dato atto che successivamente alla predisposizione dell'elenco relativo alla definizione del perimetro di consolidamento, si rende necessario provvedere a:

- a) comunicare agli enti, alle aziende e alle società comprese nell'elenco, che saranno comprese nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio;
- b) trasmette a ciascuno di tali enti l'elenco degli enti compresi nel consolidato;
- c) impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato.

Vista la nota prot. n. 28407 del 2.7.2019: *Attività propedeutiche al Bilancio Consolidato 2018 ex D.Lgs 118/2011 e smi*con la quale la Direzione ha richiesto alle partecipate del perimetro di consolidamento i dati e le informazioni amministrative e contabili per le attività di consolidamento nell'esercizio finanziario 2018;

Visti i termini di trasmissione dei bilanci da parte degli Enti partecipati così come statuito dall'allegato 4/4 del D.Lgs.II8/2011 e ss.mm.ii;

Considerato che nel rispetto dei suddetti termini sono pervenuti solo i bilanci consuntivi ed i relativi allegati 2018 della VITTORIA MERCATI SRL che con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del C.C. n. 16 del 22.5.2019 è stato approvato dell'Ente proprietario;

Dato atto dei dati riferiti al bilancio consuntivo 2017 della SRR Società Consortile per azioni con sede a Ragusa viale del Fante n.10 e della conseguente esclusione dal perimetro di consolidamento funzionale alle operazioni di calcolo del Bilancio consolidato dell'Ente, trasmessi dalla SRR ATO 7 Ragusa in data 18 luglio a riscontro della nota prot. n. 28407 del 2.7.2019 – attività propedeutiche al bilancio consolidato 2018 ai sensi del D.Lgs 118.2011 e smi;

Dato atto della contingente assenza di informazioni e dati riferiti al bilancio consuntivo 2018 della Società Consortile a Responsabilità limitata GAL Valli del Golfo SCARL, a seguito della sentenza di ammissibilità al finanziamento stabilita dal CGA con sentenza n. 00381/2019 Reg.Prov.Coll.n.00058/2018REg.Ric.

Dato atto che al fine di definire il perimetro di consolidamento del comune di Vittoria, la soglia di irrilevanza è determinata in relazione ai dati del rendiconto 2018 approvato con deliberazioni della Commissione Straordinaria di n. 19 e 24/2019, i cui contenuti si intendono riportati *per relationem*; di seguito si riportano i driver di irrilevanza:

COMUNE DI VITTORIA	VALORE EURO	%	CALCOLO DELLA SOGLIA
TOTALE ATTIVO	174.350.644,29	3	5.230.519,32
PATRIMONIO NETTO	102.517.224,92	3	3.075516,74
RICAVI CARATTERISTICI	51.332.049,46	3	1.539.961,48

Ravvisata la necessità di avviare le procedure ai fini del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2018;

Visti gli esiti della ricognizione effettuata dal Servizio Finanziario, in merito agli organismi, enti strumentali e società da inserire nel gruppo amministrazione pubblica e nel gruppo bilancio consolidato, secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs.118/2011 e dal principio contabile 4/4 soprariportati:

Irrilevante	AMIU Az. Speciale in liquidazione
Irrilevante	AMFM Az. Speciali in liquidazione
Rilevante – rapporto non riconciliato giusta nota informativa prot. n. 15/PFB 2019 allegata al Rendiconto della Gestione per l'anno 2018 - deliberazione della Commissione Straordinaria n. 19/2019.	ATO Ragusa Ambiente in liquidazione
Irrilevante	SRR Consortile S.C.P.A
Irrilevante	Sogevi srl
Rilevante (Allegato 4/4 D.Lgs 118/2011 e smi - a decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione)	Vittoria Mercati srl
Irrilevante	GAL Valli del Golfo Scarl
Irrilevante	ATI – Assemblea Territoriale Idrica
Irrilevante	ATO idrico in liquidazione
Irrilevante	Consorzio ripopolamento ittico in liquidazione

Rilevato la società Vittoria Mercati srl, rientra nel perimetro di consolidamento indipendentemente dalle verifiche dei parametri di incidenza previsti dall' allegato 4/4 del D. Lgs. n. 118/2011 in quanto titolare di affidamento diretto da parte del Comune di Vittoria;

Considerato che la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti non supera la soglia di rilevanza del 10% come statuito dall'allegato 4/4 del D.lgs 118/2011 e smi e che pertanto le società e gli enti indicati in tabella non rientrano nel perimetro di consolidamento; “con riferimento all'esercizio 2018 e successivi ai fini dell'esclusione per irrilevanza, nei casi appena descritti di incidenza inferiore al 3% la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tale sommatoria presenta un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento”;

Richiamate le modalità indicate ai punti 4.1 e 4.2 dell'allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011 dirette ad uniformare i bilanci da consolidare ed eliminare le operazioni infragruppo, al fine di considerare soltanto le operazioni che gli enti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo;

Vista la proposta di deliberazione della Direzione Politiche Finanziarie Bilancio ed Economiche;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell' art. 49 del D. Lgs n. 267/2000.

PROPONE

1. **Di ricostituire** il gruppo amministrazioni pubbliche - GAP ai fini dell'approvazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2018 i seguenti organismi enti e società partecipate ai sensi del principio contabile applicato 4/4 punto 3.1 del D.Lgs 118/2011 e smi:

AMIU Az. Speciale in liquidazione
AMFM Az. Speciali in liquidazione
ATO Ragusa Ambiente in liquidazione
SRR Consortile S.C.P.A
Sogevi srl
Vittoria Mercati srl
GAL Valli del Golfo Scarl
ATI – Assemblea Territoriale Idrica
ATO idrico in liquidazione
Consorzio ripopolamento ittico in liquidazione

2. **Di approvare** il seguente elenco degli enti e società che, sulla scorta dei principi contabili di cui all' allegato 4/4 del D. Lgs n.118/2011 che costituisce il perimetro di consolidamento del bilancio consolidato 2018: Enti strumentali/partecipati dell'amministrazione pubblica capogruppo e società partecipate:

1) *Vittoria Mercati srl*;

2) *ATO Ragusa Ambiente in liquidazione - rapporto non riconciliato*;

- 3.**Di comunicare** l'elenco del perimetro di consolidamento a tutti gli enti in esso ricompresi al fine di consentire ai suddetti componenti di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e predisporre le informazioni richieste;

5. **Di demandare** al Responsabile dell'Area Servizi Finanziari l'invio di una comunicazione, agli Enti/Società rientranti nel perimetro di consolidamento del "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Vittoria", Allegato A1), al fine di coordinare le operazioni di consolidamento ed acquisire le informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie;

- 6.**Di dichiarare** il presente atto di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 del Tuel;

IL DIRIGENTE
f.to Alessandro Basile

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Visti il parere di regolarità tecnica e quello contabile resi dai rispettivi competenti dirigenti;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Procede alla seguente votazione resa ai sensi di legge:

presenti n. 2 (due)

assenti n. 1 (uno)

votanti n. 2 (due)

voti favorevoli n. 2 (due)

voti contrari n. / (/)

astenuti n. / (/)

DELIBERA

Approvare/~~non approvare~~/~~rinvia~~re sia nella parte narrativa che in quella propositiva, la superiore proposta di deliberazione

Successivamente:

Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere in merito;

Procedutosi alla votazione resa ai sensi di legge:

presenti n. 2 (due)

assenti n. 1 (uno)

votanti n. 2 (due)

voti favorevoli n. 2 (due)

voti contrari n. / (/)

astenuti n. / (/)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91 e s.m.i.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e approvato viene sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

F.TO Dott. Filippo Dispensa

~~F.TO Dott.ssa Giovanna Termini~~

F.TO Dott. Gaetano D'Erba

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO dott. Pepe

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N°

Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dal 26.09.2019 al 10.10.2019 registrata al n. Reg. pubblicazioni

Dalla Residenza Municipale, li

SI DISPONE LA PUBBLICAZIONE

Vittoria li,

IL SEGRETARIO GENERALE

IL MESSO

F.TO

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N°

Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 26.09.2019 al 10.10.2019 che sono/non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO GENERALE

IL MESSO

F.TO.....

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data

Per:

- Ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. N°44/91 ss.mm.ii.;
- Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 12 della L.R. N° 44/91 e ss.mm.ii.

Vittoria, li

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO

Per copia conforme per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li.....

Il Funzionario Delegato